

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 568

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARETTA

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive

Presentata il 14 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancanza di informazioni costantemente aggiornate sulla consistenza della fauna selvatica nonché di un vero e proprio monitoraggio delle relative tendenze di crescita nelle varie regioni ha reso sempre più difficoltoso il controllo della fauna selvatica e del suo stato di salute sull'intero territorio nazionale. Data la ricchissima biodiversità nel Paese, ai fini di una sua corretta gestione e preservazione, l'urgenza di usufruire di forme di costante monitoraggio e controllo da parte delle regioni si è fatta sempre più intensa. Inoltre, come peraltro riportato da numerose categorie e operatori agricoli su tutto il territorio nazionale, il tema della fauna selvatica invasiva e nociva è ormai diventato fondamentale poiché il mancato monitoraggio rende sempre più difficoltosa l'elaborazione di programmi a tutela dei comparti agricoli e più complessa l'effettiva

elaborazione dei piani di gestione e di controllo.

È dunque evidente come occorra riportare al centro del dibattito sulla fauna selvatica la possibilità di fornire alle regioni gli strumenti per rispondere a tali crescenti esigenze di costante monitoraggio e controllo sulla consistenza numerica e sullo stato di conservazione delle varie specie di fauna selvatica.

In secondo luogo, come riportano recenti notizie di cronaca, cinghiali e altri ungulati, sempre più numerosi, attraversano le strade causando incidenti gravi e purtroppo in molti casi anche mortali, invadono i centri abitati mettendo in pericolo l'incolumità dei residenti ed entrano nei fondi agricoli provocando danni rilevanti ai raccolti. Ai rischi stradali vanno aggiunti anche i danni all'agricoltura, in quanto a raccolti distrutti, cedimenti delle infrastrutture e perdita di biodiversità dovuta alla

scomparsa di specie alloctone, e soprattutto i rischi sanitari. Stime ufficiali parlano di 100 milioni di euro di danni all'anno, nel 2017 solo la regione Lazio ha subito 7 milioni di euro di danni. Questo è una dimostrazione di quanto l'eccessiva presenza di fauna selvatica sia un danno e un rischio per l'incolumità dei cittadini e per la redditività degli agricoltori: gli operatori cercano di correre ai ripari, con misure spesso non efficaci, o addirittura rinunciano a coltivare i terreni.

La prevenzione deve essere attuata attraverso un'attività di controllo della popolazione degli ungulati, soprattutto dei cinghiali, che per la loro mole causano sempre danni gravi in caso di collisione con un veicolo o possono mettere in pericolo le persone nel caso di incontri ravvicinati, sempre più frequenti, anche nei centri urbani delle nostre regioni. L'aumento degli ungulati nelle nostre montagne e pianure, negli ultimi anni, è stato esponenziale. Anche gli studi scientifici di settore spiegano che il principale metodo di contenimento delle popolazioni di cinghiale è rappresentato dai piani di gestione della fauna selvatica. L'introduzione di nuove misure di contenimento, possibili soltanto intervenendo sulla normativa nazionale in materia di caccia, non è più procrastinabile.

Tale opera di prevenzione deve necessariamente passare non solo per il contenimento di cinghiali ed ungulati, ma anche di uccelli come storni e cormorani, che rappresentano una vera e propria piaga per numerose coltivazioni. Nella sola Puglia gli storni costituiscono una fonte interminabile di danni per gli oliveti, i quali vengono continuamente presi d'assalto. Ogni storno mangia fino a 20 grammi di olive al giorno, sicché migliaia di storni causano una perdita fra il 30 per cento e il 60 per cento del prodotto presente sulle piante, senza contare poi le deiezioni dei volatili stessi che spesso rendono non più raccogliibili né commestibili le colture orticole, sporcano i fabbricati rurali, causando spese aggiuntive per migliaia di euro. Parimenti i cormorani, se fuori controllo, rappresentano una grave fonte di danni per comparti come quello ittico: la gravità della situa-

zione è rappresentata dal fatto che ogni singolo cormorano divora fino a 10 chilogrammi di pesce al mese, lasciando in giro pesci feriti con il rischio di diffusione di malattie e parassiti, e considerando che negli ultimi 25 anni il loro numero è cresciuto di venti volte, costituiscono un problema non più trascurabile per i territori, in particolar modo quelli lagunari con una forte attività ittica. Acquacoltori e pescatori di mestiere hanno visto ridursi il loro pescato, mentre per i pescatori sportivi è a rischio la riduzione degli *stock* ittici dovuti ad una ridotta produzione naturale.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato nel corso degli anni. È necessario adattarla alla nuova realtà, non ponendo più l'attenzione soprattutto sulla protezione della fauna selvatica, ma sulla gestione di quest'ultima. La problematica maggiore riguarda i piani di controllo. È infatti urgente inserire la figura del cacciatore abilitato e volontario nell'effettuazione dei piani di controllo, poiché la polizia provinciale, considerati gli organici ridotti e gli impegni derivanti dall'adempimento delle altre attività d'istituto, non riesce a fronteggiare a pieno questo problema senza il supporto di altre figure qualificate e volontarie. Per perseguire queste due finalità, la presente proposta di legge si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si intende attribuire alle regioni la facoltà di istituire un proprio Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), quale organismo tecnico-scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi *habitat* naturali. Gli IRFS potranno quindi svolgere funzioni di studio e gestione della fauna selvatica anche in collaborazione con i servizi faunistici delle altre regioni italiane, nonché con i dipartimenti e i centri di ricerca universitari. Gli IRFS si occuperanno inoltre di fornire alle regioni la consulenza tecnica necessaria per l'autorizzazione degli interventi di cattura della fauna selvatica locale ai fini di ripopolamento e di ricerca scientifica, nonché per la predisposizione dei piani di gestione e controllo

della fauna selvatica. A tale riguardo, essendo gli IRFS osservatori regionali, il loro monitoraggio consentirebbe di disporre di un quadro chiaro, a livello nazionale, del propagarsi della fauna selvatica invasiva e dannosa tra le varie regioni, consentendo interventi più mirati in quei territori ove la presenza di nocivi sia stata rilevata in consistente aumento. Ai fini di una corretta esecuzione di tutte queste attività, gli IRFS esercitano le proprie funzioni con il coordinamento dell'ISPRA.

Con l'articolo 2 si intende prevedere che i piani di gestione della fauna selvatica tengano conto della necessità di reperire personale preparato che possa far fronte a questa problematica. Per questo motivo si

intende stabilire che i medesimi piani siano attuati prevedendo il coordinamento della polizia provinciale e la partecipazione dei cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini, i quali, visto il loro grado di conoscenza della fauna selvatica e del territorio, possono fornire un valido aiuto. La polizia provinciale potrà avvalersi anche del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio.

L'articolo 3 reca disposizioni di neutralità finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituti regionali per la fauna selvatica)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. — *(Istituti regionali per la fauna selvatica)* — 1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, le attività di studio, censimento e monitoraggio dello stato di salute e della consistenza numerica della fauna selvatica regionale, anche in collaborazione con i servizi faunistici di altre regioni italiane, con istituti scientifici europei e dipartimenti e centri di ricerca universitari. Gli istituti regionali svolgono altresì l'attività di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'amministrazione regionale in merito all'autorizzazione di interventi di cattura della fauna selvatica regionale a scopo di ripopolamento, nonché alla predisposizione di piani di prelievo, o controllo, della fauna selvatica regionale ritenuta dannosa, aliena, o invasiva.

2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli istituti regionali per la fauna selvatica collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1972, n. 157)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1972, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituito, l'Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale o regionale. La polizia provinciale o regionale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0010750